



COMUNE DI VALLE MOSSO
Provincia di Biella

REGOLAMENTO
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

(L.R. 14/4/2003, N. 7 – D.P.G.R. 18/10/2004, nn. 7R e 8R)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture comunali di Protezione Civile.

ART. 2 – SCOPO DEL REGOLAMENTO

Lo scopo del presente regolamento anche in attuazione dell'art. 108 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è quello di disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

La struttura e gli organi comunali di Protezione di Protezione Civile permanente sono i seguenti:

STRUTTURA E ORGANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE	
1. - Sindaco	Autorità di Protezione Civile
2. - Comitato Comunale di Protezione Civile	Organo
3. - Unità di Crisi Comunale	Struttura
4. - Servizio/Ufficio Comunale di Protezione Civile	Struttura
5. - Organizzazione/Associazioni Volontariato	Organo
6. - Centro Operativo Comunale	Sede fisica

ART. 3 – AUTORITÀ, ORGANI E STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco è Autorità di Protezione Civile in ambito comunale.

E' organo comunale di Protezione Civile il Comitato comunale di Protezione Civile il quale, presieduto dal Sindaco, con la presenza del rappresentante del volontariato, assume anche la funzione di Comitato di coordinamento comunale del volontariato, ai sensi dell'art. 15 del D.P.G.R. 18/10/2004, n. 9/R.

Sono Strutture di Protezione Civile:

- l'Unità di Crisi, strutturata per funzioni di supporto;
- il Servizio/Ufficio comunale di Protezione Civile.

ART. 4 – AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco è autorità di Protezione Civile in ambito comunale.

Il Sindaco sovrintende a tutte le attività di Protezione Civile in ambito comunale e per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale degli Organi e delle Strutture comunali di Protezione Civile

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale, la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto.

In caso di emergenza a carattere esclusivamente locale, il Sindaco provvede ad adottare tutti i provvedimenti di carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e della incolumità pubbliche.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con le risorse, i materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione Piemonte e/o al Prefetto che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile.

Al fine di scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica utilità ovvero in caso di evento calamitoso, il Sindaco può adottare le ordinanze contingibili e urgenti, anche verbali, in caso di grave urgenza, di cui all'art. 50 del Testo Unico delle leggi e sull'ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 267/2000 e s.m.i.

Il Sindaco dispone l'attivazione del Centro Operativo Comunale di cui al successivo Art. 9.

Il Sindaco può inoltre concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e attività coordinate.

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 3 agosto 1999 n. 265 vengono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per eventi naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

ART. 5 – COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comune, entro due mesi dall'adozione del presente regolamento, istituisce con decreto sindacale il Comitato comunale di Protezione Civile, di seguito denominato Comitato.

Il Comitato è un Organo politico permanente, con compiti di indirizzo e verifica.

Il Comitato svolge in particolare i seguenti **compiti**.

- garantisce lo svolgimento, lo sviluppo ed il coordinamento delle attività previste dagli art. 6, 7, 8 e 9 della L.R. 14/04/2003, n. 7, relative al modello di intervento in ambito comunale;
- formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni del Sindaco, sia in fase preventiva che in emergenza;
- esprime parere consultivo sul progetto di Piano comunale di Protezione Civile, anche avvalendosi dell'Unità di Crisi comunale.

Il Comitato ha la seguente composizione:

- Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile che lo presiede;
- Assessore alla Protezione Civile o, in mancanza di assegnazione della delega, Assessore all'urbanistica, edilizia privata e LL.PP.;
- Responsabile del Servizio Protezione Civile;
- Rappresentante dei volontari;

Il servizio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato.

Al comitato si applicano le seguenti MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI CONVOCAZIONE

- Il Comitato dura in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo;
- i Componenti sono nominati con provvedimento del sindaco;
- il Comitato è convocato dal Sindaco almeno una volta all'anno con lettera raccomandata o fax, con almeno 5 gg. di preavviso rispetto alla data stabilita;
- in caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente o telefonicamente o a mezzo posta elettronica e dovrà considerarsi in seduta permanente.
- il Comitato potrà essere integrato, qualora se ne verifichi la necessità da altri Assessori e Referenti Istituzionali;
- per l'espletamento dei compiti di cui sopra il comitato si avvale dell'unità di crisi strutturata per funzioni di supporto;
- Al fine di approfondire particolari problematiche, il Comitato ha facoltà di far partecipare alle proprie sedute rappresentanti di altri Enti od organismi; ha inoltre facoltà di avvalersi della consulenza di personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e di esperti in emergenza.

ART. 6 – UNITA' DI CRISI

Il Comune, entro due mesi dall'adozione del presente regolamento, istituisce con decreto sindacale l'Unità di Crisi di Protezione Civile.

L'Unità di Crisi strutturata per funzioni di supporto costituisce il livello di coordinamento tecnico delle attività in emergenza.

Di essa si avvale il Comitato quale supporto tecnico alle decisioni sia in fase preventiva che in emergenza.

COSTITUZIONE

L'Unità di Crisi è composta da:

- Sindaco o suo delegato con funzione di coordinamento delle funzioni di supporto;
- Responsabili dei servizi comunali;

L'Unità di Crisi potrà essere ampliata secondo le esigenze comunali

FUNZIONI MINIME DI SUPPORTO

FUNZIONE	REFERENTE
Coordinamento delle funzioni	Sindaco
STRUTTURA TECNICA	
Tecnica e di Pianificazione	Referente dei servizi competenti
Servizi essenziali e attività scolastica	Referente dei servizi competenti
Censimento danni a persone e cose	Referente dei servizi competenti
Materiale e mezzi	Referente dei servizi competenti
Volontariato	Referente dei servizi competenti
Telecomunicazioni	Referente dei servizi competenti
STRUTTURA POLIZIA LOCALE	
Trasporti, circolazione e viabilità	Referente dei servizi competenti
STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE	
Assistenza alla popolazione	Referente dei servizi sanitari ed assistenziali
Sanità Assistenza sociale e veterinaria	Referente dei servizi sanitari ed assistenziali
STRUTTURA AMMINISTRATIVA	
Gestione Contabile, controllo e gestione della spesa	Referente dei servizi competenti
Gestione atti e procedimenti amministrativi	Referente dei servizi competenti

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI CONVOCAZIONE

- L'Unità di Crisi dura in carica fino a nuova nomina;
- I componenti sono nominati con provvedimento del Sindaco. Gli stessi possono anche essere individuati fra soggetti esterni aventi competenza specifica nella funzione da ricoprire. Ad ogni individuo possono essere attribuite più funzioni di supporto;
- l'Unità di Crisi è convocata ogni qualvolta il Comitato ne faccia richiesta quale supporto tecnico alla propria attività;
- In caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, l'Unità di Crisi potrà essere convocata dal Sindaco o da suo delegato verbalmente, telefonicamente con fax o con SMS, o a mezzo posta elettronica e dovrà considerarsi in seduta permanente;
- Il Sindaco può disporre l'attivazione parziale o graduale delle funzioni rispetto all'evento che determina l'attivazione dell'unità di crisi;
- l'Unità di Crisi potrà essere integrata a seconda degli eventi da altri Referenti Istituzionali e da esperti in emergenza;
- il provvedimento di nomina dei componenti l'unità di crisi deve prevedere anche l'attribuzione delle funzioni di supporto ad personam; ogni funzione non esplicitamente attribuita resta in capo al sindaco.
- Le modalità attraverso le quali si articola il funzionamento degli organi e strutture della protezione civile avviene con provvedimento della Giunta Comunale sulla base delle procedure operative di allertamento definite nel Piano provinciale di Protezione Civile.
- La nomina ai Responsabili esterni viene notificata con lettera raccomandata;

**ART. 7 – SERVIZIO O UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
UFFICI CHE CONCORRONO ALLA ATTIVITA' DI EMERGENZA**

Sotto la diretta responsabilità del Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile è costituito, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225, ss.mm.ii. e dell'art. 108, comma C del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112, e dell'art. 11 della L.R. 14/04/2003, n. 7, ss.mm.ii., il servizio o l'ufficio comunale di protezione civile.

Il Servizio di Protezione Civile è composto da:

- un funzionario tecnico di qualifica funzionale non inferiore a D1, anche assegnato contemporaneamente ad altri servizi ed eventualmente incaricato della responsabilità gestionale del servizio;
- un istruttore tecnico di categoria C, anche assegnato contemporaneamente ad altri servizi.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile ha compiti amministrativi, tecnici, di informazione, di coordinamento e di collaborazione atti a fronteggiare emergenze e calamità.

Il servizio/ufficio comunale di protezione civile, ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, deve, tra l'altro, perseguire i seguenti obiettivi:

- tutelare l'integrità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai rischi derivanti dagli eventi calamitosi di origine naturale e antropica;
- attuare ogni opportuna misura di previsione e di prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica;
- attivare gli interventi di soccorso in caso di calamità secondo apposita pianificazione delle emergenze attese;
- attuare gli interventi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità;

- promuovere campagne informative rivolte alla popolazione e soprattutto ai complessi scolastici al fine di informare le persone sui rischi del territorio, sul livello di vulnerabilità delle strutture nelle quali ognuno svolge la propria vita quotidiana e sui comportamenti da adottare durante le emergenze;
- favorire lo sviluppo di specifiche forme di volontariato a supporto del servizio stesso.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire al Servizio/Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in particolare in caso di emergenza la cooperazione richiesta, con precedenza assoluta sugli altri adempimenti.

In caso di emergenza l'Autorità di protezione civile, con il supporto del Servizio/Ufficio di Protezione Civile, coordina le attività dei Servizi/Uffici comunali con particolare riferimento ai servizi essenziali, tecnici, socio-assistenziali, logistici e di viabilità.

L'Amministrazione comunale può, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ss.mm.ii., stipulare apposite convenzioni e/o promuovere forme associative e di cooperazione fra enti locali per espletare in maniera coordinata le funzioni del servizio di protezione civile.

E' possibile, inoltre, realizzare forme di cooperazione con organizzazioni private di volontariato che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione Civile.

Per i compiti di cui ai punti precedenti il Servizio/Ufficio di Protezione Civile avrà a disposizione appositi interventi di spesa da inserire nel Bilancio del Comune e da utilizzare in conformità alle vigenti norme di contabilità degli Enti Locali.

La sede del Servizio/Ufficio di Protezione Civile è fissata presso l'Ufficio Tecnico del Comune – Via Roma 40 – Valle Mosso.

ART. 8 – VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comune di Valle Mosso :

- riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di Protezione Civile;
- assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla legge 225/1992 e successive modificazioni;
- riconosce e stimola, altresì, per tramite del proprio ufficio/servizio di Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni;
- può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione di fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di Volontariato;

Il volontariato di Protezione Civile è composto da:

- associazioni iscritte al registro regionale;
- gruppi comunali e/o intercomunali.

Le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile sono parte integrante del servizio comunale di Protezione Civile, ed il loro impiego è regolamentato con convenzione.

ART. 9 – CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è la sede fisica al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Emergenza, l'Unità di Crisi ed il Comitato Comunale di Protezione Civile.

La sede del C.O.C. del Comune di Valle Mosso è fissata presso la sede comunale – Via Roma 40 – 13825 Valle Mosso.

Il Sindaco al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale si avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al cui interno operano, il Comitato Comunale di Protezione Civile, l'unità di crisi comunale che a sua volta opera tramite i responsabili di servizio e delle funzioni di supporto.

La Sala Operativa è gestita dal Servizio comunale di protezione civile ed attivata secondo procedure di legge definite all'interno del Piano o comunale di Protezione Civile.

Il Sindaco, sentito il Servizio di Protezione Civile, individuerà il personale interno facente anche parte degli altri servizi e il volontario per il corretto funzionamento della Sala Operativa in emergenza.

Il centro Operativo Misto n. 6 (C.O.M. 6), istituito con decreto prefettizio con sede presso il Comune di Valle Mosso, potrà essere eventualmente attivato, a seguito di disposizioni impartite da parte dell'Amministrazione Provinciale e dalla Prefettura.

ART. 10 – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comune, con propria deliberazione programmatica Giunta Comunale n. 57 del 28/04/2005 ha definito, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi i tempi per la redazione del piano comunale di Protezione Civile.

Il Comune, con propria deliberazione, approva il Piano comunale di Protezione Civile e i successivi aggiornamenti

Copia del Piano comunale di Protezione Civile è inviato anche alla Provincia e all' Ufficio territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

ART. 11 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e sarà disponibile presso il Servizio Protezione Civile.

Il regolamento viene portato a conoscenza di tutti gli uffici comunali interessati anche attraverso la rete informatica comunale.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile, ciascuno per le proprie competenze.

Il presente Regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni disposizione in materia di Protezione Civile con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 – SCOPO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 3 – AUTORITÀ, ORGANI E STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE.....	2
ART. 4 – AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.....	3
ART. 5 – COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	3
ART. 6 – UNITA’ DI CRISI.....	4
ART. 7 – SERVIZIO O UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	5
ART. 8 – VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.....	6
ART. 9 – CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C.	7
ART. 10 – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	7
ART. 11 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO.....	7
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI.....	7
SOMMARIO.....	8

Il presente regolamento è:

- stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/06/2008;
- stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 17/07/2008 al 31/07/2008 senza opposizioni;
- entrato in vigore il 01/09/2008;
- stato inserito nella raccolta dei regolamenti del Comune.

Valle Mosso, li 2 settembre 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dottor Giuseppe Marino)